



Comune di Niardo

Provincia di Brescia
C.A.P. 25050

N. registro generale 233
in data 23/12/2025

DETERMINAZIONE

OGGETTO:ADEGUAMENTO COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/2001 E ART. 48 COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005 PER L'ANNO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del PIAO;
il Decreto del Sindaco n. 124 in data 20/12/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Tecnico;

Premesso che l'art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha sostituito l'art. 6 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'art. 7 della Legge 20 dicembre 1993 n. 537) ed ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei titoli abitativi oneri, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

Visto che la Regione Lombardia ha determinato ai sensi delle norme citate, con delibera di Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994) in Lire 482.300 (euro 249,09) al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio delle concessioni edilizie;

Visto che l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 e l'art. 48, commi 1 e 2, della L.R. 12/2005 stabiliscono che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;

Richiamata la determina del responsabile del servizio n. 4 del 02/01/2025, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2025 in euro 496,59 al metro quadrato, con efficacia dal 1 gennaio 2025;

Preso atto che, in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per l'aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno vengono resi noti solo in novembre o dicembre);

Verificato che l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il giugno 2024 e il giugno 2025, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 114,30 (giugno 2024) e 116,40 (giugno 2025) per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato ad euro $496,59 \times (116,40 / 114,30) = € 505,71$ al metro quadrato;

Preso atto che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è previsto in euro 505,71 al metro quadrato;

Visti infine gli articoli 109, comma 2, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA

1. Di **aggiornare** ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 48, comma 2, della L.R. n. 12 del 2005 il costo di costruzione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, da euro 496,59 ad **euro 505,71** a decorrere dall' 1 gennaio 2026 per la ragioni precise in premessa.
2. Di **trasmettere** altresì copia della presente determinazione al Ragioniere, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
3. Di **disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
4. Di **dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. Di **disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.
6. Di **attestare**, ai sensi del controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 e di cui al Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 28 marzo 2013 la regolarità tecnica della presente determinazione e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Fabio Bondioni / InfoCert S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio